

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale *"Si.Con.Te. – Sistema di conciliazione integrato"*, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 beneficiari degli incentivi
- Art. 3 tipologie ed intensità degli incentivi
- Art. 4 regole comuni e cumulabilità degli incentivi
- Art. 5 presentazione delle domande
- Art. 6 disposizioni procedurali
- Art. 7 erogazione degli incentivi
- Art. 8 risorse disponibili e loro riparto
- Art. 9 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Secondo le finalità generali di sostegno ad azioni di sistema finalizzate a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, l'accesso alla formazione nonché la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e la diffusione di una cultura del lavoro regolare, previste dagli articoli 50 e 53 della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale *"Si.Con.Te. – Sistema di conciliazione integrato"*, attuativo della convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità e Regione FVG – Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, e finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi al fine specifico di supportare, ad integrazione della fruizione dei servizi educativi o assistenziali presenti sul territorio, l'utilizzo di soluzioni flessibili, nell'ambito dell'assistenza domiciliare e dei servizi di conciliazione prestati a domicilio, da parte di persone che, avendo difficoltà a conciliare i propri tempi lavorativi e formativi con quelli familiari, adottano comportamenti virtuosi che favoriscono l'emersione del lavoro sommerso attraverso la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cura.

art. 2 beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1 i seguenti soggetti:
 - a) persone occupate ovvero impegnate nella ricerca attiva di un'occupazione che, al fine di conciliare i tempi della propria attività lavorativa o i tempi dedicati alla ricerca di un'occupazione con i tempi della propria vita familiare, provvedono alla contrattualizzazione e retribuzione di un collaboratore familiare secondo le modalità previste agli articoli 3 e 4;

b) donne con figli minori di 14 anni e impegnate in un percorso di completamento degli studi ovvero di specializzazione, aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale le quali, al fine di conciliare i tempi legati alle proprie esigenze formative con i tempi della propria vita familiare, provvedono alla contrattualizzazione e retribuzione di un collaboratore familiare secondo le modalità previste agli articoli 3 e 4.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), devono possedere, alla data della presentazione della domanda di incentivo, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
- b) essere occupati o, se in cerca di occupazione, aver stipulato un piano di azione individuale (PAI) presso uno dei Centri per l'Impiego presenti sul territorio regionale;
- c) risultare iscritti al data base degli sportelli "Assistenti Familiari" previsti dal programma "Si.Con.Te.", attivi presso i Centri per l'Impiego;
- d) poter documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro con un collaboratore familiare, contrattualizzato ovvero retribuito secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, per la cura dei propri figli, del proprio coniuge o di altro congiunto cui sono legate da vincolo di parentela o affinità entro il secondo grado;
- e) non presentare vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado, con il collaboratore familiare di cui alla lettera d), salvo che il familiare assistito abbia un'invalidità certificata al 100%.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), devono possedere, alla data della presentazione della domanda di incentivo, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
- b) avere figli conviventi di età minore di anni 14;
- c) essere iscritte e poter attestare la frequenza ad un regolare corso di studi o di specializzazione presso una scuola o un'Università ove sia previsto il rilascio di un titolo di studio riconosciuto, ovvero ad un corso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale presso un ente di formazione accreditato dalla Regione;
- d) risultare iscritte al data base degli sportelli "Assistenti Familiari" previsti dal programma "Si.Con.Te.", attivi presso i Centri per l'Impiego;
- e) poter documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro con un collaboratore familiare, contrattualizzato ovvero retribuito secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, per la cura dei propri figli minori;
- f) non presentare vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado con il collaboratore familiare di cui alla lettera e), salvo che il familiare assistito abbia un'invalidità certificata al 100%.

art. 3 tipologie ed intensità degli incentivi

1. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello A super – profilo "addetto alla compagnia o baby sitter" - del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

- a) pari ad euro 800,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- b) pari ad euro 1.200,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- c) pari ad euro 1.500,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

2. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello B super – profilo "assistente a persone autosufficienti (anziani o bambini)" - del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

- a) pari ad euro 1.000,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- b) pari ad euro 1.400,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- c) pari ad euro 1.700,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

3. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello C super – profilo "assistente a persone non autosufficienti (non formato)" - del CCNL sulla disciplina del

lavoro domestico è concesso un incentivo:

- a) pari ad euro 1.200,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- b) pari ad euro 1.600,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- c) pari ad euro 1.900,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali.

4. Per l'assunzione di un collaboratore familiare con profilo professionale ed inquadramento corrispondente al livello D super – profilo "assistente a persone non autosufficienti (formato)" - del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico è concesso un incentivo:

- a) pari ad euro 1.400,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario inferiore o pari alle 10 ore settimanali;
- b) pari ad euro 1.800,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario compreso tra le 11 e le 24 ore settimanali;
- c) pari ad euro 2.100,00 se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, che prevede un orario pari o superiore alle 25 ore settimanali;

5. Per le tipologie "assistente a persone non autosufficienti" di cui ai commi 3 e 4, qualora il datore di lavoro stipuli un contratto di lavoro ripartito, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per la durata minima di mesi sei, con livello di contrattualizzazione C super o D super con due assistenti familiari è concesso un incentivo:

- a) pari ad euro 2.500 se il contratto di lavoro ripartito prevede un orario complessivo compreso tra le 30 e 39 ore settimanali;
- b) pari ad euro 3.000 se il contratto di lavoro ripartito prevede un orario complessivo pari o superiore alle 40 ore settimanali.

6. Per la regolare retribuzione di un collaboratore familiare impiegato in prestazioni di tipo occasionale per la compagnia o l'assistenza ad anziani e minori, autosufficienti o non autosufficienti, attraverso l'utilizzo, ove ne ricorrano le condizioni, di voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al Capo II del titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è concesso un incentivo pari al 60% del loro valore d'acquisto e comunque fino ad un massimo di euro 800,00 per ciascun datore di lavoro richiedente.

art. 4 regole comuni e cumulabilità degli incentivi

1. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento, i collaboratori familiari da assumere o da retribuire, devono risultare iscritti, alla data di presentazione della domanda di incentivo, al data base degli assistenti familiari o delle baby sitter disponibili presso gli sportelli "Assistenti Familiari" previsti dal programma "Si.Con.Te.", attivi presso i Centri per l'Impiego, ovvero iscritti agli elenchi di baby sitter istituiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230, (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). In questo ultimo caso è necessario produrre dichiarazione che attesti la loro iscrizione presso l'elenco comunale.

2. Per essere ammissibili ad incentivo le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, debbono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
- b) riferirsi a contratti stipulati in data non anteriore al 1 gennaio 2011 ed ancora in essere alla data di presentazione della domanda di incentivo;
- c) non riguardare lavoratori interessati da cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei quattro mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

3. Per essere ammissibili ad incentivo le retribuzioni con voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui

all'articolo 3, comma 6, debbono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
- b) riferirsi a prestazioni lavorative rese in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) non riguardare lavoratori interessati da cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei quattro mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

4. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi per una volta sola a ciascun datore di lavoro richiedente e non sono fra loro cumulabili, né sono cumulabili con altri incentivi o benefici erogati per le medesime prestazioni di assistenza familiare a domicilio, in particolare con quelli previsti dal decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 (Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").

art. 5 presentazione delle domande

- 1.** Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro per cui viene richiesto l'incentivo.
- 2.** A pena di inammissibilità, le domande sono consegnate a mano o inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alle Province a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 2012.
- 3.** Le domande sono presentate compilando in tutte le sue parti l'apposita modulistica, reperibile presso gli sportelli "Assistenti Familiari" attivi presso i Centri per l'Impiego, e sono corredate da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive attestante:
 - 1) la propria residenza;
 - 2) la propria condizione occupazionale;
 - 3) il vincolo di parentela o affinità entro il secondo grado con l'assistito;
 - 4) la non sussistenza di vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado, con il collaboratore familiare al di fuori del casi in cui il familiare assistito abbia un'invalidità certificata al 100%;
 - 5) il fatto che la prestazione di lavoro oggetto della richiesta di incentivo non riguarda un collaboratore familiare interessato da cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei quattro mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.
 - b) copia del contratto di lavoro stipulato corredata da copia della dichiarazione della denuncia di apertura della posizione INPS di lavoro domestico relativa al medesimo contratto ovvero, nel caso vi siano i requisiti dell'occasionalità e venga utilizzata la modalità retributiva dei voucher di lavoro accessorio, documentazione descrittiva della tipologia di prestazione richiesta e del presunto relativo compenso complessivo, corredata da indicazione dei dati anagrafici del collaboratore familiare individuato;
 - c) nel caso l'incentivo venga richiesto ai fini della conciliazione tra tempi formativi e tempi familiari da soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), certificato di iscrizione ad un regolare corso di studi o di specializzazione presso una scuola o un'Università ove sia previsto il rilascio di un titolo di studio riconosciuto, ovvero ad un corso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale presso un ente di formazione accreditato dalla Regione;
 - d) dichiarazione che attesti la propria iscrizione al data base degli sportelli "Assistenti Familiari" previsti dal programma Si.Con.Te.;
 - e) dichiarazione che attesti l'iscrizione del collaboratore familiare al data base degli sportelli "Assistenti Familiari" previsti dal programma "Si.Con.Te.", ovvero dichiarazione che attesti l'iscrizione del collaboratore familiare medesimo ad uno degli elenchi di baby sitter resi pubblici dai Comuni;
 - f) dichiarazione che attesti di non aver presentato altra domanda di incentivo a valere sul presente regolamento.

art. 6 disposizioni procedurali

- 1.** Le domande di incentivo sono istruite dalla Province secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi

dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Le Province, verificata la sussistenza dei requisiti, dispongono l'ammissibilità dell'incentivo e comunicano al beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili.

3. Le Province procedono all'erogazione dell'incentivo con le modalità previste dall'articolo 7.

art. 7 erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) 50% dell'ammontare dell'incentivo al momento della concessione, previo invio da parte del beneficiario, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di concessione, di attestazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro con il collaboratore familiare indicato nella domanda nonché all'effettiva regolare frequenza al corso di formazione, laddove previsto;
- b) ulteriore 50% a saldo dell'incentivo previo invio da parte del beneficiario, dopo che siano trascorsi non meno di novanta e non più di centoventi giorni dalla data di concessione, di attestazione aggiornata relativa all'effettiva regolare frequenza al corso di formazione, laddove previsto, nonché alla permanenza del rapporto di lavoro con il collaboratore familiare indicato nella domanda ovvero alla sussistenza di altra contrattualizzazione effettuata alle stesse condizioni ed entro trenta giorni dalla cessazione della precedente qualora siano determinata da licenziamento, dimissioni volontarie o decesso del precedente collaboratore.

2. Gli incentivi riguardanti le retribuzioni con voucher di lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui all'articolo 3, comma 6, sono erogati in un'unica soluzione a saldo del 60% della spesa effettivamente sostenuta previo invio da parte del beneficiario, entro e non oltre novanta giorni a partire dalla data di concessione dell'incentivo, di:

- a) copia delle matrici dei voucher utilizzati per i pagamenti da cui risulti la regolarità dei titoli di pagamento presentati nonché la corrispondenza tra il collaboratore familiare beneficiario del pagamento e quello indicato nella domanda, ovvero documentazione che attesti la sua sostituzione con altro di pari requisiti;
- b) invio di attestazione aggiornata relativa all'effettiva regolare frequenza al corso di formazione, laddove previsto.

3. In caso di mancato invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2 entro i trenta giorni successivi ai termini previsti, il beneficiario è considerato rinunciatario e perde ogni diritto all'erogazione delle somme concesse e non ancora erogate.

art. 8 risorse disponibili e loro riparto

1. Le risorse disponibili a valere sui fondi statali previsti, pari ad euro 769.786,00, sono così suddivise:

- a) euro 600.000,00 per gli incentivi ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) euro 169.786,00 per gli incentivi ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Province secondo i criteri approvati dal Comitato di coordinamento previsto dal programma "Si.Con.Te.", come segue:

- a) provincia di Gorizia 88.677,74 euro;
- b) provincia di Pordenone 240.026,57 euro;
- c) provincia di Trieste 141.379,17 euro;
- d) provincia di Udine 299.702,53 euro.

3. Le risorse sono erogate alle Province con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 40% delle risorse di cui al comma 2, all'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) una quota fino al 40% delle risorse di cui al comma 2, a seguito del trasferimento di fondi da parte dello Stato;
- c) la quota residua a saldo delle risorse di cui al comma 1; a seguito del trasferimento di fondi da parte dello Stato;

4. Previa comunicazione alla Regione, le Province possono compensare maggiori spese di risorse di cui al comma 1 lettera a) con minori spese di risorse di cui al comma 1, lettera b), ovvero minori spese di risorse di cui al comma 1, lettera a), con maggiori spese di risorse di cui al comma 1, lettera b).

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.